

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1091-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE BARGI)

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993,  
n. 73, recante disposizioni urgenti concernenti misure  
patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la  
pubblica amministrazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1993

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento reitera analoghi precedenti decreti nella medesima materia. Pertanto, è identica la finalità volta a contrastare atti di corruzione e varie forme di abuso afferenti la vita della amministrazione pubblica. È identica, altresì, la individuazione di strumenti normativi aventi maggiore efficacia deterrente mediante il rafforzamento della prontezza della risposta sanzionatoria e la coeva riduzione dei tempi e dei modi dell'indagine processuale e della pronuncia giurisdizionale.

In tal senso il decreto in esame sembra rispondere, in linea generale, alle anzidette finalità.

Purtuttavia permangono le perplessità a suo tempo manifestate in Commissione, concernenti le soluzioni tecnico-normative adottate: sia quelle di tipo sostanziale, sia quelle di tipo processuale.

Infatti, per quanto concerne il primo profilo, va osservato che malgrado i miglioramenti apportati al testo iniziale - che hanno tenuto conto solo in parte delle puntuali osservazioni della Commissione - rimane tuttora il problema relativo alla natura della conseguenza patrimoniale del reato. Infatti, è irrisolto l'interrogativo sulla natura della nuova figura della confisca: se, cioè, l'attuale configurazione esaurisca le varie questioni a suo tempo sollevate in ordine all'applicazione retroattiva della nuova previsione di legge. In proposito è ben noto il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza - anche a livello costituzionale - su tale argomento; sicché sarebbe stato preferibile offrire ai giudici un nuovo strumento normativo, più chiaro nella sua definizione giuridica, tanto più che la nuova figura di confisca escogitata dal decreto si discosta da quella tradizionale di cui all'articolo 240 del codice penale, per avvicinarsi, per finalità e presupposti applicativi, alla analoga figura delle misure di prevenzione.

Sarebbe stata altresì opportuna una più completa ed attenta individuazione dei reati

assoggettabili alla nuova disciplina, così come sarebbe stato preferibile ritagliare in maniera più precisa i poteri del pubblico ministero rispetto agli accertamenti di irregolarità amministrative compiute da responsabili o soci di società al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale.

Per quanto concerne, invece, il profilo più strettamente processuale, sarebbe stato opportuno - oltre ad una più puntuale tecnica normativa che tenesse conto di un indispensabile raccordo con il nuovo modello processuale - una più incisiva tutela dell'indagato o del terzo, nell'ambito della procedura applicativa della nuova misura.

Peraltro, non può essere sottaciuto che permangono perplessità sull'effettiva autonomia operativa della nuova procedura e sulla sua compatibilità con le altre già previste dall'attuale normativa processuale, essendo ipotizzabili - ad esempio - rischi di sovrapposizione della nuova figura di sequestro con quella già contemplata dal nostro ordinamento.

Le menzionate perplessità, emerse da più parti in seno alla Commissione, spiegano perché è stato convenuto all'unanimità di riservare all'Aula la presentazione di emendamenti al testo proposto dal Governo, rinunciando ad operare in tal senso nel corso dei lavori della Commissione stessa, al fine di consentire un rapido esame del decreto da parte dell'Assemblea.

D'altra parte, la Commissione ha tenuto conto anche della necessità di conoscere l'orientamento del nuovo Governo sul testo più volte reiterato, in rapporto agli indirizzi del nuovo Ministro di grazia e giustizia e della futura politica penale. Ciò, anche per verificare l'attuale validità delle scelte a suo tempo poste a fondamento della lotta agli illeciti penali afferenti la pubblica amministrazione.

BARGI, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

31 marzo 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 settembre 1992, n. 385, 20 novembre 1992, n. 450 e 21 gennaio 1993, n. 14.

*Decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 68 del 23 marzo 1993*

**Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive  
in tema di delitti contro la pubblica amministrazione**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

**EMANA**

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Misure patrimoniali)*

1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli

articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 321 dello stesso codice.

5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.

7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

## Articolo 2.

### *(Sequestro e confisca di beni dell'impresa)*

1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

## Articolo 3.

*(Misure interdittive)*

1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 1 determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni.

2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

3. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater*. - *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

## Articolo 4.

*(Accertamenti di irregolarità amministrative)*

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società, ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

## Articolo 5.

*(Possesso ingiustificato di valori)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle



seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

#### Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1993.

SCÀLFARO

AMATO - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO